



**TRIBUNALE DI AGRIGENTO – UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL
CIRCONDARIO**

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. 7-10-2020 n.125 “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”,

Visti i D.P.C.M. 13-10-2020, 24-10-2020 e 3-11-2020, nonché il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19-10-2020, in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di attuazione del lavoro agile nella p.A.;

Visti gli artt.23 e 24 del D.L. 28-10-2020 n.137, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le linee guida deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 4-11-2020 a seguito dei suddetti interventi normativi;

Ritenuto che appare comunque doveroso a norma del disposto dell'art.3 DPCM 24-10-2020 e dell'art.263 del D.L. 19-5-2020 n.34, convertito con modifiche dalla legge 17-7-2020 n.77, adottare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tutte le indicazioni igienico-sanitarie già impartite o che potranno successivamente essere impartite dalle competenti Autorità Statali e Regionali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere al massimo gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria nel circondario di Agrigento, al fine di tutelare il bene primario della salute pubblica, evitando assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all'interno del Tribunale di Agrigento e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario;

Tenuto conto delle indicazioni emerse nella riunione telematica in data 9-11-2020, cui hanno partecipato il Procuratore della Repubblica di Agrigento, il Presidente del COA, il Dirigente

Amministrativo il Responsabile per la Sicurezza, i Rappresentanti delle RSU, i Presidenti di Sezione del Tribunale ed il Funzionario addetto alla Presidenza;

DISPONE

l'adozione delle le seguenti misure straordinarie ed invita alla osservanza delle seguenti direttive durante lo stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19, in atto prorogato fino al 31-1-2021, fatta salva la possibilità di una revoca anticipata o una progressiva limitazione delle misure in relazione alla possibile evoluzione della emergenza epidemiologica in atto:

REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Nelle ore di apertura al pubblico (articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196) sono predisposti controlli in ingresso per rilevare, con appositi strumenti, la temperatura corporea di tutti coloro che accedono per qualunque ragione ed in qualunque veste all'interno degli Uffici Giudiziari e sarà impedito l'accesso, con eventuale segnalazione alle competenti Autorità sanitarie, a coloro che presentano evidenti sintomatologie da infezione respiratoria e/o temperatura corporea superiore al limite di 37,5° C., nonché a tutti coloro che non siano muniti di idonei strumenti di protezione individuali, correttamente utilizzati in conformità alle disposizioni sanitarie già emanate o che potranno essere via via emanate dalle competenti Autorità.

In ogni caso, fatta eccezione per magistrati, avvocati, dipendenti e personale amministrativo, l'accesso sarà consentito nei trenta minuti precedenti l'inizio della specifica attività giudiziaria cui la persona deve partecipare o assistere e fino all'esaurimento di detta attività.

Per le persone che non rientrano nelle categorie del personale amministrativo, dei magistrati, degli avvocati, delle varie parti processuali, degli ausiliari del giudice e dei soggetti comunque chiamati a presenziare a specifiche attività giudiziarie per accedere agli Uffici giudiziari dovrà essere compilata, anche al fine di rendere tracciabile la presenza, una autodichiarazione (conforme al modello affisso all'ingresso e pubblicato sul sito internet del Tribunale), con indicazione delle generalità complete e, nei limiti del rispetto della privacy, con attestazione della non sottoposizione a quarantena o di accertamenti positivi di positività al virus COVID-19 e con indicazione delle ragioni di accesso agli Uffici giudiziari. L'accesso potrà essere negato nel caso in cui quest'ultima indicazione sia generica o riguardi attività processuali che si svolgono a porte chiuse per ragioni di tutela della salute pubblica.

Per l'ingresso dei rappresentanti della stampa si fa espresso rinvio alla regolamentazione dettata con provvedimento di questo Presidente in data 27-5-2020 che si allega al presente provvedimento.

ACCESSO AI PRINCIPALI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari, tenuto conto della attivazione dei servizi di front-office delle cancellerie e della possibilità di utilizzazione da parte degli avvocati dell'indirizzo di posta elettronica (che sarà comunicato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e pubblicato sul sito internet del Tribunale) dedicato al deposito di tutti gli atti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 D.L. 28-10-2020 n.137, si dispone che gli ulteriori eventuali accessi di avvocati ed utenti della giustizia avvengano previa prenotazione tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica specificamente indicati nel sito istituzionale e negli avvisi affissi all'interno degli uffici giudiziari e presso i front-offices.

Sul sito istituzionale internet del Tribunale saranno in ogni caso pubblicate, con congruo anticipo, eventuali ulteriori disposizioni adottate sul punto dalla Presidenza o dal Dirigente

Amministrativo.

DIRETTIVE PER LA MODULAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 ALL'INTERNO DEGLI UFFICI

In attuazione delle prescrizioni sanitarie delle competenti Autorità sanitarie, Statali e Regionali potranno essere adottate specifiche misure organizzative, misure di prevenzione generale e di protezione individuale e misure dirette a prevenire la formazione di focolai epidemici.

In particolare con riferimento alle **misure organizzative** la Dirigenza Amministrativa, di concerto con il Responsabile per la sicurezza (RSPP) e con il Medico competente, ha il compito di adottare i provvedimenti esecutivi necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori, assicurando il necessario distanziamento all'interno degli uffici ed il puntuale rispetto di tutte le norme sanitarie e delle precauzioni indicate nella relazione già predisposta dal Responsabile per la sicurezza e dal Medico competente in data 28-4-2020, che si condivide pienamente e che si allega al presente Documento organizzativo per farne parte integrante.

Con la medesima procedura potranno essere adottate le misure necessarie per articolare eventualmente in distinte fasce orarie l'attività di servizio del personale amministrativo, per assicurare l'uso dell'impianto centralizzato di areazione, in conformità alle cautele già indicate nella relazione sopra indicata, nonché per la predisposizione dei controlli in ingresso del pubblico e per l'organizzazione degli spazi di attesa del pubblico all'esterno ed all'interno degli Uffici giudiziari.

Per quanto attiene alle **misure di prevenzione generale e di protezione individuale**, sempre la Dirigenza Amministrativa, di concerto con l'RSPP e con il Medico competente avrà cura di vigilare sulla operatività dei front-offices istituiti nell'ufficio, allo scopo di limitare e regolare la presenza di pubblico negli uffici ed evitare l'accesso diretto del pubblico nei luoghi di lavoro del personale amministrativo, nonché di fare affiggere all'ingresso del Tribunale ed in vari

punti di passaggio per il pubblico apposite istruzioni per individuare i percorsi da seguire ed apposite schede informative che riassumano le più elementari prescrizioni sanitarie per evitare assembramenti e per garantire il distanziamento minimo tra le persone, che appare congruo indicare nella misura ottimale di due metri e comunque in una misura minima non inferiore ad un metro, nonché ancora di adottare le misure necessarie per regolare l'accesso di fornitori esterni, per la distribuzione e l'uso degli strumenti di protezione (mascherine, schermi mobili in plexiglas, strumenti vari di protezione individuale, ecc.) che saranno via via resi disponibili,

Con riferimento, infine, alle **misure specifiche dirette a prevenire la formazione di focolai epidemici**, allo scopo di prevenire possibili focolai epidemici, si invita tutto il personale amministrativo e giudiziario a fornire con la massima sollecitudine, nei limiti del rispetto della privacy, tutte le informazioni personali necessarie riguardanti l'eventuale esposizione a possibili rischi di contagio, anche al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo, al fine di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti di prevenzione.

Fermo restando il divieto per tutto il personale giudiziario di accedere all'interno degli Uffici giudiziari in caso di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, fissato per tutti quelli che comunque vi accedono per qualsiasi causa, si invitano magistrati, funzionari, dipendenti amministrativi e personale ausiliario a rimanere nelle proprie abitazioni, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio, in caso di sintomi influenzali o concrete ragioni di esposizione a rischio di contagio covid-19 per il tempo necessario ad accertare l'effettivo stato di salute individuale ed escludere il pericolo di contagi. In ogni caso i magistrati che svolgono funzioni direttive o semidirettive, nei confronti dei magistrati, ed i capisettore, nei confronti del personale amministrativo, hanno il dovere, al di fuori della attivazione della specifica procedura di urgenza per il trattamento dei sospetti casi covid-19 prevista dall'apposito protocollo, di impartire le opportune disposizioni per fare sì che i soggetti che presentano evidenti sintomi influenzali (quali ad esempio tosse, starnuti, dolori muscolari, difficoltà respiratorie, rinorrea ecc.), anche in assenza di elevazione anomala della temperatura corporea,

o che prospettino situazioni di potenziale rischio, continuino a svolgere le loro attività in condizioni di sicurezza, evitando, in particolare, che vengano impegnati in attività di udienza o che possano venire a stretto contatto con colleghi di lavoro e utenti della giustizia.

PRESTAZIONE DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Si conferma il principio che, in conformità alle direttive del Ministero della Giustizia ed alle contrattazioni collettive di settore, rimane forma privilegiata di prestazione di lavoro del personale amministrativo quella del cd. "smart working", secondo piani individuali organizzati sulla base di progetti predisposti dall'Ufficio, anche su proposta dei lavoratori interessati, salva la presenza fisica negli Uffici giudiziari del circondario del personale di presidio indispensabile per assicurare il funzionamento dei servizi e lo svolgimento dell'attività giudiziaria programmata per il periodo in oggetto.

Si confermano in particolare per il periodo in oggetto e, comunque, fino al superamento della attuale emergenza sanitaria, le disposizioni già impartite al riguardo con provvedimento a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo del Tribunale, che devono considerarsi in questa sede espressamente richiamate.

PRESENZA IN SERVIZIO DEI MAGISTRATI TOGATI E ONORARI E SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

Analogamente a quanto previsto per il personale amministrativo, allo scopo di ridurre al minimo la presenza di persone all'interno degli Uffici giudiziari, l'accesso dei magistrati, previa sottoposizione ai necessari controlli sanitari e con l'obbligo di utilizzare costantemente i dispositivi di protezione individuale previsti, deve essere limitato tendenzialmente allo svolgimento delle attività giudiziarie che non possano essere utilmente svolte da remoto ed al deposito di motivazioni e provvedimenti deliberati.

Potranno essere predisposti, su segnalazione dei Presidenti di Sezione, sentiti i giudici, turni di reperibilità tra i giudici per specifiche attività in cui più frequentemente ricorrono imprevedibili esigenze di indifferibilità ed urgenza (quali, a titolo esemplificativo, attività del GIP, Riesame, direttissime, attività del Giudice Tutelare, ecc.), che, ove risulti necessario derogare alle vigenti destinazioni tabellari, saranno preventivamente trasmessi per il previsto parere al Consiglio Giudiziario, prima della comunicazione al CSM.

Per lo svolgimento dei tirocini in corso ex art.73 D.L. 21-6-2013 n.69 il magistrato coordinatore ed i magistrati affidatari dovranno favorire l'espletamento delle attività affidate ai tirocinanti mediante collegamenti da remoto ed utilizzazione di strumenti informatici, limitando la presenza in Ufficio dei tirocinanti solo allo studio di atti in fasce orarie in cui non vi è accesso di pubblico ed in appositi locali che consentano di attuare le direttive sul distanziamento elaborate nella relazione predisposta da RSPP e Medico competente, escludendo in ogni caso la partecipazione del tirocinante ad udienze ordinarie con presenza fisica delle parti.

LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

La mancata adozione nella presente fase di una delega ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari analoga a quella prevista dall'art.83 D.L. 17-3-2020 n.18 non consente alcuna limitazione alla tipologia dei procedimenti civili e penali che possono essere trattati nell'attuale fase evolutiva della epidemia Covid-19. La particolare gravità della situazione sanitaria in atto e la collocazione del territorio regionale nella cd. zona arancione, che prevede gravi limitazioni alle libertà individuali, impone comunque, al fine di assicurare il puntuale rispetto delle norme adottate a tutela della salute pubblica, di impartire opportune direttive in conformità alle linee guida approvate dal C.S.M. nella seduta del 4-11-2020.

In tale contesto vanno innanzitutto confermate le direttive di cui al provvedimento, che si

allega al presente documento organizzativo per farne parte integrante, adottato da questa Presidenza in data 27-10-2020, diretto a contenere il numero di accessi negli edifici giudiziari ed a ridurre i tempi di permanenza complessivi di chi vi accede, organizzando le attività giudiziarie in precise fasce orarie.

Appare, inoltre, necessario segnalare a tutti i giudici, professionali ed onorari, la necessità in questa fase emergenziale di attenersi scrupolosamente, nell'esercizio delle rispettive funzioni, alle linee guida approvate dal plenum del CSM nella seduta del 4-11-2020 e, segnatamente di:

- 1) Utilizzare al massimo, nel rispetto della vigente normativa primaria e secondaria e dei protocolli di intesa raggiunti con il COA e la Procura della Repubblica, la celebrazione di udienze mediante collegamenti da remoto e, nel settore civile, mediante deposito telematico di note scritte (cd. udienze a trattazione scritta), anche per conferimento degli incarichi ai CTU e per la comparizione dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non contenziosi, secondo le previsioni richiamate dall'art.23 D.L. 28-10-2020 n.137;
- 2) Incentivare il deposito di atti e richieste in via telematica, attraverso l'utilizzazione degli indirizzi di posta elettronica certificata a ciò dedicati, a norma dell'art.24 D.L. per ultimo indicato, avvalendosi anche dell'ausilio dei Magrif;
- 3) Adottare, per l'eventuale rinvio dei procedimenti che non possono essere trattati nelle singole udienze nel settore civile, provvedimenti telematici e non cartacei e nel settore penale provvedimenti adottati con congruo anticipo fuori udienza, al fine di riservare l'accesso giornaliero alle aule giudiziarie ai soli soggetti interessati ai procedimenti che saranno effettivamente trattati in ciascuna udienza;
- 4) Adottare le eventuali decisioni di celebrazione di udienze a porte chiuse per ragioni di tutela della salute pubblica prima dell'inizio di ciascuna udienza (tenendo conto sempre della capienza delle aule, dell'esigenza di evitare pericolosi assembramenti e di assicurare

costantemente il necessario distanziamento sociale in relazione al prevedibile numero di presenze in udienza), dandone immediata comunicazione agli addetti alla vigilanza, allo scopo di assicurare l'accesso del pubblico alle sole udienze trattate in forma ordinaria;

5) Individuare con congruo anticipo, al fine di adottare tempestivamente eventuali differimenti, le udienze che per numero di procedimenti fissati o prevedibile durata delle attività giudiziarie programmate non appaiono compatibili con il rispetto dell'orario astrattamente programmato (salve beninteso concrete ed imprevedibili esigenze processuali), nonché le udienze in cui il rinvio è dovuto ai limiti di spostamento territoriale imposti dalla normativa diretta a contenere la diffusione dell'epidemia in atto, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.L. 9-11-2020 n.149;

6) Favorire la partecipazione di praticanti avvocati alle udienze a trattazione scritta ed alle udienze tenute con collegamenti da remoto, al fine di limitare la presenza fisica di praticanti all'interno degli uffici giudiziari nell'attuale fase epidemiologica, anche al fine di non ostacolare l'espletamento concreto della pratica forense.

Si richiama l'attenzione dei giudici sulla esigenza di disporre i possibili rinvii in modo tempestivo e di tenere conto nelle relative valutazioni della fondamentale esigenza di conciliare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale con la necessaria tutela della salute pubblica, nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica.

Le disposizioni contenute nel presente Documento organizzativo si applicano, ove compatibili con le specifiche attività, all'Ufficio NEP ed agli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Ministero della Giustizia (Unità di Crisi), al Personale amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, agli Uffici del Giudice di Pace, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto, al Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati, oltre alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Si dispone, infine, che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella delibera richiamata in premessa.

Agrigento 12-11-2020

Il Presidente del Tribunale

Pietro M. A. Falcone

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular initial 'P' followed by a stylized surname 'Falcone' and a long vertical stroke extending downwards.